



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 124/14/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ TEF SRL (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “TEF CHANNEL”) PER LA
PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 38, COMMA 9, DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. UMBRIA N. 6/2014)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 novembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Adozione del nuovo Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 532/14/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della regione Umbria n. 3/2000 e s.m.i. recante “*Norme in materia di comunicazione e di emittenza radiotelevisiva locale e istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)*”;

VISTA la delibera n. 617/09/CONS, del 12 novembre 2009, recante “*Delega al Co.Re.Com Umbria delle funzioni di vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e rispetto dell’attività radiotelevisiva locale*”;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Umbria*”, del 16 dicembre 2009;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Umbria il 5 maggio 2014 ha accertato il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario, da parte del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Tef Channel*, esercito dalla società TEF Srl, con sede legale in Strada Lacugnano n. 67 - 6129 Perugia, e con atto Cont n. 6/2014 datato 5 maggio 2014, notificato in data 7 maggio 2014, ha contestato la violazione

dell'articolo 38, comma 9, del d.lgs. n. 177/2005, per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario consentito, (25% + 2% da recuperare nelle fasce orarie precedenti o successive), nei giorni:

- 6 gennaio 2014 ore 20-21 (30,7%); ore 24-01 (48,30%);
- 7 gennaio 2014 ore 24-01 (27,1%);
- 9 gennaio 2014 ore 23-24 (31,1%);
- 10 gennaio 2014 ore 20-21 (27,8%);
- 12 gennaio 2014 ore 20-21 (41,5%);

2. Deduzioni della società

La società TEF Srl ha inviato memorie difensive in data 5 giugno 2014 ed ha richiesto l'audizione che si è tenuta il giorno 16 giugno 2014. In sede di audizione la società ha ribadito quanto già dichiarato nelle memorie difensive e cioè che il superamento dei valori di affollamento orario, nelle fasce oggetto di contestazione, è stato raggiunto conteggiando, oltre ai break pubblicitari, le "sovraimpressioni" trasmesse all'interno dei programmi sportivi. Lo sfioramento del 9 gennaio 2014, ore 23-24, invece è stato raggiunto perché risulta conteggiato quale pubblicità all'interno del programma intitolato *Adotta un cucciolo*, il numero di cellulare dell'allevamento/canile, presente dalle 23:38:26 alle ore 23:56:00 per l'intera durata del programma. Questo programma presenta i cuccioli dell'allevamento Del Picchio e vuole sensibilizzare i telespettatori sul tema dell'abbandono degli animali. I telespettatori, attraverso il numero di cellulare presente sullo schermo, hanno quindi la possibilità di mettersi in contatto con la struttura. L'emittente ha dichiarato che tale programma è stato trasmesso senza fini di lucro.

Il rappresentante della società ha chiarito anche che le sovrimpressioni che hanno causato gli sfioramenti sono state trasmesse all'interno di programmi per i quali l'emittente ha stipulato contratti "in bartering" con vari committenti i quali utilizzano e gestiscono autonomamente tali spazi pubblicitari nel rispetto dei limiti di legge riguardo all'affollamento pubblicitario.

3. Approfondimenti istruttori

Il Comitato Regionale per le Comunicazioni Umbria, nell'inviare gli atti istruttori a questa Autorità, ha ritenuto di confermare le violazioni contestate, senza proporre il *quantum* dell'irrogazione della sanzione amministrativa nei confronti della società TEF Srl. Sulla base della documentazione trasmessa, questa Autorità ha ritenuto necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, incaricando, al riguardo, il *Co.Re.Com* Umbria con nota n. prot. 50359 del 1 ottobre 2014. Ulteriori approfondimenti istruttori, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", sono stati disposti dall'Autorità nella riunione della

Commissione servizi e prodotti del 13 ottobre 2014; il *Co.Re.Com* Umbria ha riscontrato le richieste con nota del 24 ottobre 2014 (n. prot 54475).

4. Valutazioni dell’Autorità

Dall’esame delle registrazioni del palinsesto televisivo dell’emittente, si riscontra che, in ciascuna delle fasce orarie contestate, i break pubblicitari trasmessi, e correttamente identificati, hanno avuto una durata complessiva conforme ai limiti di affollamento orario previsti dalla normativa vigente. Come evidenziato in sede di audizione dalla stessa emittente, gli sforamenti contestati sono scaturiti dal conteggio dei messaggi trasmessi all’interno dei programmi sportivi, erroneamente identificati come sovrimpressioni, mentre si tratta di trasmissione di inviti all’ascolto di programmi sponsorizzati, ai sensi dell’articolo 39, dlgs 177/05. I programmi sportivi, trasmessi nelle giornate e nelle fasce orarie oggetto di contestazione, risultano sponsorizzati e, all’inizio ed alla fine, sono stati trasmessi gli inviti all’ascolto e i loghi degli sponsor. In tutte le suddette fasce orarie oggetto di contestazione, ad eccezione del giorno 9 gennaio 2014, sono stati trasmessi i programmi sportivi calcistici (*Umbria Sport: Parliamone, Anticipi, Contropiede del lunedì* etc), che risultano sponsorizzati da circa 50 sponsor, come rilevato visionando le registrazioni. Ciascun programma sportivo è preceduto dall’avviso < *questo programma è offerto da* > e seguito da cartelle con i nomi e loghi delle aziende/società che si avvicendano con la tecnica a rullo continuo. Durante i citati programmi sportivi si riscontra, inoltre, la comparsa di alcuni dei loghi degli sponsor, con banner a scorrimento nella parte inferiore dello schermo televisivo, spazio in cui vengono trasmessi anche i saluti ed i commenti dei telespettatori relativamente agli incontri calcistici appena conclusi.

Si evidenzia inoltre che il break precedente l’inizio dei programmi sportivi riporta, oltre la scritta Pubblicità, anche la scritta *Umbria sport*, a riprova di quanto dichiarato dall’emittente circa i contratti stipulati “in bartering” per la trasmissione dei programmi sportivi calcistici. Anche il programma *Umbria news* è soggetto ad un contratto “in bartering”.

A conclusione dell’analisi svolta risulta che il *Co.Re.Com*, nelle fasce orarie oggetto di contestazione, ha conteggiato in affollamento orario, oltre agli spot pubblicitari raggruppati nei break, anche le citazioni degli sponsor dei programmi sportivi identificandole quali “sovrimpressioni” nel senso riportato all’articolo 5, della delibera 211/CSP/08 <*La sovrimpressione animata, caratterizzata da contemporaneità di trasmissione e sovrapposizione rispetto al programma televisivo in cui è inserita, consistendo nella diffusione simultanea o parallela del contenuto redazionale e del contenuto pubblicitario, in analogia alla tecnica del c.d. schermo diviso o ripartito, considerato dalla Comunicazione interpretativa della Commissione europea (2004/C 102/02) del 28 aprile 2004 relativa a taluni aspetti delle disposizioni della direttiva “Televisione senza Frontiere” riguardanti la pubblicità televisiva al punto 3.1. (par. 44-56), può essere legittimamente trasmessa alle condizioni poste dalla citata*

Comunicazione per lo schermo diviso, in quanto anche tale sovrimpressione, nella misura in cui risulta finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari, è soggetta al medesimo trattamento degli altri messaggi pubblicitari (par. 44). L'emittente ha infatti erroneamente identificato nelle memorie difensive le citazioni quali "sovrimpressioni".

CONSIDERATO che, scorporando dall'affollamento orario le citazioni ed i loghi degli sponsor trasmessi nelle giornate:

- 6 gennaio 2014 ore 20-21; ore 24-01;
- 7 gennaio 2014 ore 24-01;
- 10 gennaio 2014 ore 20-21;
- 12 gennaio 2014 ore 20-21;

i valori di affollamento orario contestati risultano conformi ai limiti dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., mentre, per quanto riguarda il giorno 9 gennaio 2014, ore 23-24, il programma *Adotta un cucciolo* deve essere considerato una telepromozione e, come tale, scorporata dall'affollamento orario e considerata solo nel calcolo dell'affollamento giornaliero;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della violazione in quanto il presunto superamento dei limiti di affollamento orario di *Tef Channel*, è stato erroneamente calcolato avendo inserito le citazioni degli sponsor in programmi sponsorizzati e i loghi degli stessi sponsor trasmessi all'interno di programmi per i giorni 6 gennaio 2014 ore 20-21; ore 24-01; 7 gennaio 2014 ore 24-01; 10 gennaio 2014 ore 20-21; 12 gennaio 2014 ore 20-21; sia le citazioni che la presenza dei loghi in sovrimpressione non concorrono ai limiti del conteggio dell'affollamento giornaliero ai sensi dell'art. 38, comma 9, dlgs 177/05 e s.m.i. e così pure per quanto riguarda il giorno 9 gennaio 2014 nella fascia oraria 23-24 in cui risulta trasmessa la telepromozione *Adotta un cucciolo* che concorre ai limiti di affollamento giornaliero e non orario;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

È archiviato il procedimento istruito dal *Co.Re.Com. Umbria* nei confronti della società TEF Srl, con sede legale in strada Strada Lacugnano n. 67 - 6129 Perugia, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Tef Channel*, per insussistenza della violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 novembre 2014

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani